

curazione temporanea in caso morte.

B - Riparto dell'eccedente secondo le sequen-

ti aliquote:

- 42% Unione Italiana di Riassicurazione
- 42% Compagnia di Roma
- 10% Suisse de Reassurances
- 6% in proprio.

La quota in proprio che dal 3% passa al 6% potrà servire al fine di combinazioni di affari con un qualche grande Ente assicurativo, con il quale sviluppare le nostre relazioni, secondo le proposte che potranno essere fatte a suo tempo dalla Direzione generale al Consiglio, per le decisioni di quest'ultimo al riguardo.

C - Incremento delle provvigioni di acquisto di secondo anno, come segue:

forme miste: dal 20 al 25% del premio col massimo dell'1,50% del capitale antiche dell'1,20%;

temporanee senza rimborso premi:

dall'1% all'1,25% del cumulo premi col massimo del 20% del premio di 1° anno, anziché del 16%.

Il Direttore Generale, visto il suo